

**Comune di Francofonte  
Libero Consorzio di Siracusa**



**Settore 5° - Servizi Sociali**

**Allegato F**

**Convenzione Enti Gestori Centri Estivi 2021 per minori in età DA 0 A 14 ANNI**

L'anno duemilaventi, il giorno ..... del mese di luglio per la gestione del Centro Estivo del Comune di Francofonte denominato .....

**TRA**

Il dottor Casella Giuseppe in qualità di Responsabile del 4° settore Servizi Sociali del Comune di Francofonte

**E**

\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, a seguire solo Ente gestore.

**PREMESSO**

Che con Delibera di Giunta n 189 del 19/07/2021 si è data mandato al Responsabile del IV° settore di attivare i Centri Estivi 2021 a Francofonte in favore di minori in età 0/14 anni

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune di Francofonte e (Soggetto), di seguito denominato Gestore in relazione all'accreditamento del Centro Estivo \_\_\_\_\_, gestito dal medesimo soggetto e autorizzato come da Comunicazione di apertura del centro suddetto presentata il \_\_\_\_\_ presso il Comune di \_\_\_\_\_.
2. Il Centro Estivo rientra fra i Centri individuati con determinazione del Dirigente del 5° Settore Servizi Sociali del Comune di Francofonte in esito a procedura di valutazione che ne ha verificato requisiti e competenze.
3. La sottoscrizione della presente convenzione conferisce validità ed efficacia al servizio de quo.

**Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE**

Il \_\_\_\_\_ (Soggetto) si obbliga a:

- a) garantire la gestione del Centro Estivo ( \_\_\_\_\_ ) alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo di cui all'allegato E
- b) garantire, in ogni caso, per tutto il periodo di accreditamento, gli standard minimi previsti dall'allegato A.
- c) comunicare all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'allegato A.

- d) garantire l'inserimento, su esplicita richiesta degli uffici comunali competenti, di minori disabili, come previsto dall'allegato A
- e) presentare i documenti previsti (prospetti giornalieri di presenza minori disabili, prospetti relativi alle riduzioni di rette agli utenti e programma annuale delle attività).
- f) designare un Responsabile del Centro Estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nominativo al Comune di Francofonte
- g) garantire la formazione professionale permanente e specifica degli educatori e/o volontari impegnati, nonché dei loro eventuali sostituti.

### **Articolo 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune di Francofonte i seguenti obblighi:

- a) pubblicizzare, annualmente, l'elenco dei Centri Estivi convenzionati, il programma di attività e la retta prevista per ciascun Centro
- b) assegnare gli educatori per l'eventuale assistenza ai minori disabili;
- c) predisporre la verifica del servizio, secondo quanto previsto nell'allegato A

### **Articolo 4 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E COMUNE**

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari educatori.

2. Il Soggetto è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Estivo che costituirà l'interlocutore unico per il Comune, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione;

3. È escluso ogni rapporto diretto, da parte di funzionari comunali, nei confronti dei singoli operatori.

4. Qualora il Centro Estivo inserisca minori disabili, anche su richiesta dei Servizi sociali comunali, occorre garantire l'adeguato rapporto numerico uno a uno previsto dalle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19".

### **Articolo 5 – DURATA – VALIDITA' – FACOLTA' DI RECESSO**

1. La presente convenzione ha durata per il periodo estivo 2021 ed è prorogabile dietro accordo tra le parti.

2. La validità e l'efficacia della presente convenzione è subordinata al persistere dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui allegato A.

3. E' facoltà di ciascuna delle parti recedere anticipatamente dalla convenzione. La comunicazione della volontà di recesso deve essere formalmente comunicata in tempi utili per scongiurare il rischio di disservizio pubblico.

### **Articolo 6– INSERIMENTO DI MINORI DISABILI**

1. Per l'inserimento di minori disabili vale la regolamentazione prevista, per tutti i Centri Estivi dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19.

### **Articolo 7 – MODALITA' DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITA'**

1. Il Comune di Francofonte si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, sondaggi presso gli utenti dei servizi convenzionati e/o controlli e sopralluoghi presso le sedi delle attività, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per conservare l'accreditamento.

2. Nel caso in cui, durante i controlli di cui al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei

motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione.

3. Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, verrà revocato l'accreditamento e, quindi, si avrà contestuale decadenza della presente convenzione.

4. In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, verrà revocato l'accreditamento, con l'effetto sulla convenzione indicato al comma precedente.

## **Articolo 9 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune di Francofonte, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale anche derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

3. Nell'ambito del principio generale di cooperazione, il soggetto gestore, ha la responsabilità di segnalare al competente ufficio comunale ogni eventuale problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del Servizio, alla realizzazione del progetto e delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e, in generale, a tutto ciò che inerisce all'oggetto della presente convenzione. In tale quadro, il Soggetto gestore convenzionato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

4. Il soggetto gestore è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed antipedofilia. Lo stesso è tenuto ad adottare un registro per l'annotazione giornaliera delle presenze dei minori e del personale.

5. Il soggetto gestore è tenuto a garantire la conformità delle strutture ospitanti, alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità.

## **Articolo 10. ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.

2. Il Soggetto gestore è obbligato a stipulare le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone o cose, proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio accreditato. In ogni caso, il Soggetto gestore terrà, comunque, indenne il Comune di Francofonte da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per siffatti danni.

## **Articolo 11 – MODALITA' DI GESTIONE**

Il Centro Estivo deve essere gestito direttamente, per quanto concerne le attività educative, dal Soggetto gestore e firmatario della presente convenzione. E' ammesso il ricorso a terzi per forniture di servizi e beni che siano necessari per il completamento del servizio educativo e che abbiano carattere accessorio.

## **Articolo 12 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà demandata all'autorità giurisdizionale competente.

### **Articolo 13 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

### **Articolo 14 - REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione è atto per il quale non vi è obbligo di richiedere registrazione, ai sensi dell'art.3 lett. a) della Tabella allegata al DPR 131/1986, in quanto atto formato per la validità

